

INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ: TRA AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Lezioni della Scuola di
Cittadinanza Torino-Cuneo 2022

A CURA DI
LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

**INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ:
TRA AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ**

A CURA DI

**LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022
Torino-Cuneo*

NOTICE OF COPYRIGHT

Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità edited by Luca Imarisio, Giorgio Sichera, Giorgio Sobrino is licensed under CC BY-ND 4.0.



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA TRATTA DA GETTY IMAGES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

Collane@UniTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio – Giorgio Sichera - Giorgio Sobrino

Maggio 2023, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875902513

INDICE

Introduzione al volume.....ii

Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022

Primo incontro

La via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, di Roberto Cavallo Perin 8

L'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole: la laicità tra autonomia e responsabilità, di Anna Maria Poggi.....17

Brevi note sui simboli religiosi nelle scuole: per una laicità forte nel segno della democrazia e del pieno sviluppo della persona, di Alessandra Algostino 24

L'educazione civica: appunti sulla legge n. 92 del 2019 e sui docenti che possono essere coinvolti, di Eva Desana 36

Forme di presenza del fenomeno religioso nella scuola pubblica. I riti e l'abbigliamento religioso, di Maria Chiara Ruscazio..... 46

Secondo incontro

Paternalismo penale e reati sessuali, di Paolo Caroli 59

Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e paternalismo: le scelte individuali in tema di salute individuale e di fine vita, di Anna Costantini 69

Paternalismo penale e stupefacenti: il delicato confronto tra libertà del singolo e tutela degli interessi della collettività, di Sara Prandi .. 90

Terzo incontro

Digitalizzazione e transizione ecologica, di Rosario Ferrara.....	103
PNRR e transizione energetica, di Anna Porporato.....	106
La transizione digitale della Pubblica Amministrazione nel PNRR: le coordinate del sistema, di Edoardo Ferrero.....	117
Il PNRR tra digitalizzazione e transizione ecologica, di Anna Grignani	130

Quarto incontro

I doveri di solidarietà in materia fiscale: elogio delle tasse, di Francesco Pallante	143
Si fa in fretta a dire progressività, di Enrico Marella	161
La concorrenza fiscale dannosa nell'ordinamento dell'Unione Europea, di Gabriella Perotto.....	183

Quinto incontro

I giovani e la pandemia, di Sonia Bertolini	196
Le <i>soft skills</i> nei percorsi formativi scolastici, di Claudia Rasetti	205

Sesto incontro

Solidarietà e obbligo vaccinale: quale equilibrio?, di Guido Casavecchia, Gustavo Minervini e Giulia Perrone.....	212
---	-----

Settimo incontro

I fattori ESG e la sostenibilità d'impresa nel percorso culturale e normativo europeo e italiano, di Mia Callegari, Eva Desana e Lavinia Palumbo	234
--	-----

Ottavo incontro

L'inserimento nella Costituzione dell'«interesse delle future generazioni» e le sue ricadute sull'istruzione scolastica: aspetti ambientali, "civici" e sociali, di Cristiana Peano e Giorgio Sobrino.....	279
--	-----

Nono incontro

Individuo e collettività nelle istituzioni politiche: tra rappresentanza e libertà di mandato, di Luca Imarisio e Valentina Pazé	321
Parlamentari e gruppi tra trasformismo parlamentare e libertà di mandato, di Federica Pasquini	349

Incontro conclusivo "Confrontarsi col dramma della guerra in Europa: sfide e responsabilità per il mondo dell'informazione e della formazione"

Il paradosso del diritto penale internazionale, di Mario Dogliani....	370
Confrontarsi col dramma della guerra: la prospettiva del Diritto penale internazionale, di Paolo Caroli.....	380
Il rapporto tra istituzioni politiche e confessionali e il loro impatto sui conflitti armati, di Maria Chiara Ruscazio	388

L'Unione Europea e la guerra in Ucraina, di Alberto Miglio.....	397
Il dramma della guerra in Europa: spunti di riflessione, di Francesco Pallante	403
Gli autori.....	411

Paternalismo penale e reati sessuali

di Paolo Caroli

Ricercatore di Diritto penale
Università degli Studi di Torino

Parleremo di paternalismo penale, dividendoci in tre diversi ambiti: reati sessuali, ambito delle sostanze stupefacenti e varie questioni che hanno a che fare con fine vita e eutanasia.

Quanto utilizziamo l'espressione paternalismo penale, è consuetudine fare riferimento a John Stuart Mill, filosofo politico ottocentesco, e ad una citazione contenuta nella sua opera *Saggio sulla Libertà*, del 1859; una citazione che è vista al tempo stesso come un manifesto del liberalismo giuridico e, *a contrario*, quasi una definizione del paternalismo penale, soprattutto nel mondo di common law: *“L'obbiettivo di questo saggio è di affermare un principio molto semplice: che l'unico scopo per cui il potere può essere legittimamente esercitato sopra qualsiasi membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è per prevenire il danno ad altri. Il suo proprio bene, sia fisico che morale, non è una ragione sufficiente. Egli non può essere legittimamente obbligato a fare od omettere perché sarebbe meglio per lui agire in tal modo, perché lo renderebbe più felice, o perché nell'opinione di altri agire in tal modo sarebbe più saggio o persino più giusto; queste sono buone ragioni per rivolgergli rimostranze, o per discutere con lui, o per persuaderlo, o per supplicarlo, ma non per obbligarlo, colpirlo con qualche male nel caso in cui egli agisca altrimenti. Per giustificare ciò la condotta che si vuole prevenire deve essere*

orientata a produrre del male a qualcun'altro. L'unica parte del comportamento di ciascuno per cui egli deve rispondere alla società è quella che riguarda gli altri; nella parte che riguarda meramente se stesso la sua indipendenza è per diritto assoluta: su di sé, sul suo corpo e sulla sua mente l'individuo è sovrano."¹ Dunque, il diritto penale non può essere usato come farebbe un padre con i figli piccoli, ossia per indicare a i cittadini la strada migliore per loro; esso può essere usato solo in via eccezionale, laddove si faccia del male ad altri.

Un'altra premessa è necessaria; una premessa che normalmente, in un corso universitario, si fa alla prima lezione: il diritto penale non corrisponde alla giustizia assoluta; il diritto penale è storicamente determinato. Non possiamo qui iniziare da Antigone e ripercorrere tutta l'evoluzione. I corsi universitari, solitamente, si iniziano spiegando agli studenti che il diritto penale che studiamo oggi ha le sue radici nell'Illuminismo. Semplificando molto, potremmo dire che lo scopo principale degli illuministi fu quello della razionalizzazione, da un lato, e della laicizzazione, dall'altro, del diritto penale. Nel Medioevo, esso era utilizzato per colpire una serie di reati che avevano a che fare con la sfera della religione, e anche indipendentemente dalla sfera del fatto. Il fatto, laddove esisteva, poteva essere visto al più come un sintomo, che portava ad affermare che l'imputato fosse una strega, un impostore, ecc. L'illuminismo, invece, stabilisce che con il diritto penale non possono colpirsi le fedi e le ideologie. Ciò avviene sulla base di due tipi di motivazioni. In primo luogo, in una società democratica la sfera delle idee, delle opinioni, della morale appartiene al singolo individuo e pertanto possono coesistere morali, ideologie e opinioni diverse. In secondo luogo, va considerato che il diritto penale è lo strumento più forte e più invasivo che l'ordinamento ha a disposizione, e perciò questo strumento deve essere - dicono gli Illuministi - razionalizzato, non

¹ Nella vasta letteratura sul paternalismo penale, per tutti e per ulteriori riferimenti, cfr. A Cadoppi (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of Criminal Law*, Giuffrè, Milano, 2010.

può essere utilizzato senza una correlazione ad uno scopo specifico. È una giustizia umana e può essere usata solo per scopi determinati. Oggi arriviamo a dire che questo strumento può essere usato per attaccare quando un comportamento va a mettere in pericolo interessi ritenuti dalla comunità organizzata come fondamentali per la propria sopravvivenza.

Le due sfere si sovrappongono parzialmente, perché' il diritto penale viene ad assumere per forza di cose una dimensione educativa, connotata da un insegnamento etico (tutte le norme penali hanno in sé questa componente, si pensi anche solo alla punizione del furto). Il problema, quindi, non è che le norme penali abbiano in sé una componente etica, bensì quando questa funzione comunicativo-etica diventa prevalente o addirittura esclusiva, ovvero manca la messa in pericolo di un bene fondamentale. Questo tende ad avvenire nelle aree più sensibili (sessualità, rapporto col proprio corpo, con la morte, ecc).

Per iniziare a introdurci nel tema della sessualità, consentitemi di iniziare con una domanda: come valutate un uso del diritto penale in questo ambito? Come qualcosa di positivo o di negativo? Se avessi posto questa domanda 30-40 anni fa, sono sicuro che molti avrebbero subito risposto condannando l'intervento del legislatore nella sfera della sessualità. Oggi una risposta siffatta potrebbe non essere così scontata. Noi spesso elogiemo il diritto penale liberale, che però era al tempo stesso chiaramente un diritto penale classista, introdotto da una classe borghese, da un legislatore maschio, con una determinata idea della morale, connessa alla religione di Stato, e interessato a tenere sotto controllo le classi inferiori e le componenti eversive (si pensi allo sciopero, decriminalizzato con l'avvento della Costituzione). Quindi, quando la società man mano si trasforma (dagli anni '60/'70) la nuova generazione tende a smantellare un diritto penale visto come spada del borghese o del maschio padre-padrone sulle minoranze sociali, di genere, ecc.

Viceversa, negli ultimi anni assistiamo a una mutata visione del diritto penale da parte della società, a prescindere dai colori politici. Semplificando inevitabilmente questioni che sono troppo complesse, possiamo affermare che oggi c'è una tendenza all'espansione del diritto penale.² Ciò avviene indubbiamente a causa di fattori fisiologici: viviamo, infatti, in una società interconnessa, con più attività di rischio consentito - si pensi ai mezzi informatici -, ma anche in una società in cui il diritto penale si è connesso all'idea di Stato sociale, iniziando ad occuparsi dei reati sul lavoro, dei colletti bianchi, ecc.; ma c'è anche una questione di cambiamento sociale. Nelle società dei nostri nonni e genitori l'individuo come tale era un'astrazione, era sempre inserito in una struttura intermedia con lo Stato con funzioni sia di controllo che di punizione; si pensi alla famiglia: essere ripudiati dalla famiglia era più pesante di una sanzione penale; parimenti vale per la parrocchia, il partito, il movimento ecc.; erano corpi con funzione di controllo, che veicolavano però anche eventuali spinte di cambiamento della società. Oggi la nostra società si caratterizza per la disintermediazione, con individui soli che hanno un potere molto più vasto dei propri predecessori e una mancanza di strutture intermedie. Lo mostrano bene i *social network*.³ Chiunque può dare la propria opinione sui vaccini con lo stesso spazio e potenzialità di Burioni o Fauci, ma chiunque può diventare anche oggetto di odio diretto di tutti gli altri. Abbiamo individui soli, con grande potere sì, ma lasciati soli, gli uni contro gli altri. Nell'ambito del diritto penale, tutti i soggetti tendono a identificarsi con i gruppi vittima e a sentire un bisogno di protezione, anche chiedendo l'intervento penale (i discorsi d'odio sono l'esempio principe). Cresce il bisogno di protezione anche a mezzo del diritto penale; sono le vittime a chiedere questo intervento. Si tratta di un atteggiamento

² Per tutti, J.M. Silva-Sanchez, *L'espansione del diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2004.

³ Cfr. A. Baricco, *The game*, Torino, Einaudi, 2018, in particolare 23; B.C. Han, *Nello sciame*, Roma, Nottetempo, 2014; Id., *Psicopolitica*, Roma, Nottetempo, 2016; A. Garapon, *La despazializzazione della giustizia*, Milano, 2021, 63 ss.

trasversale, senza colore politico; c'è chi chiede maggiore intervento penale per protezione dall'immigrazione o dalle sostanze stupefacenti, e c'è chi lo chiede per la protezione delle donne, degli omosessuali dal discorso d'odio ecc. Non sono, certo, situazioni comparabili, ma il comune denominatore è un mutato rapporto col diritto penale, visto come soluzione principale ai propri problemi.

Venendo ai reati sessuali, vorrei mostrarvi come nel nostro ordinamento siano ancora presenti, da un lato, forme che potremmo definire di vecchio paternalismo, cioè legate alla morale cattolica e al controllo del potere costituito in particolare sulle donne e minoranze di genere (anche se, sappiamo, non esiste più il reato di adulterio, l'omicidio d'onore ecc). Dall'altro, tuttavia, vedremo come vi siano delle nuove forme di richiesta di intervento del legislatore penale, che hanno un'origine contraria, perché partono dai gruppi vittima (dalle donne in particolare ma non solo) e che lascio a voi decidere se possano o meno essere definite come paternalismo penale.

Partiamo da un fenomeno poco conosciuto in Italia: quello dello *Stealththing*.⁴ Che cos'è? Siamo nell'ambito di un rapporto sessuale consensuale - nella maggior parte delle applicazioni pratiche fra tra uomo e donna. Abbiamo allora Tizio che ha un rapporto sessuale con Caia, consenziente. Succede, però, che si accordano per avere un rapporto sessuale protetto, con l'uso del preservativo. Durante il rapporto, Tizio, per una forma di sopraffazione, decide di sfruttare il fatto che Caia non si trova - logicamente - in uno stato di massima

⁴ Cfr. P. Caroli - J. Geneuss, *La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo Stealththing davanti al giudice penale*, in *Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim.*, n. 1, 2021, 136-149, anche per i riferimenti a tutte le decisioni citate. Si segnala anche una sentenza del maggio 2022 del *Landgericht Bielefeld*, che ha condannato per aggressione sessuale una donna per aver fraudolentemente bucato il preservativo del compagno prima del rapporto (si veda al riguardo la notizia riportata in Italia da *Fanpage* al seguente link: <https://www.fanpage.it/esteri/fa-un-buco-nel-preservativo-del-compagno-per-restare-incinta-condannata-a-6-mesi-di-carcere/>).

attenzione e vigilanza e così, senza che lei se ne accorga, si sfilava il preservativo e prosegue il rapporto sessuale senza, al fine di terminare il rapporto in maniera non protetta. Caia si accorgerà di quello che è successo solo "a cose fatte". La possibile rilevanza penale di questa condotta è una questione molto problematica. Non ci occupiamo delle possibili conseguenze (trasmissione di una malattia, gravidanza, ecc.), bensì ci chiediamo se questa condotta possa costituire, in quanto tale, una forma di violenza sessuale. A Caia viene imposto un rapporto sostanzialmente diverso da quello che lei voleva. Molte le questioni problematiche, anche nel primo Paese europeo - dopo un precedente in Canada - che ha deciso positivamente al riguardo. Si tratta della Germania, che in precedenza aveva già modificato la fattispecie di violenza sessuale su spinta dei movimenti femministi. Mentre da noi la fattispecie richiede la presenza di minaccia o violenza (concetti interpretati estensivamente dalla giurisprudenza), in Germania ormai si fa riferimento solamente al dissenso della vittima. Ma qui la questione dello *Stealththing* è molto più problematica.

Primo problema: non solo non c'è un dissenso, bensì, al contrario, Caia si mostra pienamente consenziente al rapporto, perché non sapeva ciò che era avvenuto. Ci si chiede dunque: se, ipoteticamente, Caia avesse saputo, avrebbe o meno dissentito? C'è poi da capire se si tratta effettivamente di un atto sessuale diverso da quello cui Caia aveva prestato il consenso, e se serviva dunque un nuovo consenso. Nel caso tedesco - su cui non mi soffermo - non solo la condotta di *Stealththing* è stata identificata come violenza sessuale, ma anche come stupro (cioè l'ipotesi più grave). In Italia lo *Stealththing* non sarebbe punibile. Il problema che si vuole qui evidenziare, tuttavia, è se possano esserci profili di paternalismo penale quando apriamo a questo tipo di ruolo del diritto. Siamo tutti d'accordo che si tratta di una condotta assolutamente deprecabile; molti di noi potrebbero sostenere che necessita di un intervento penale - per me personalmente non è corretto parificarla allo stupro, perché c'era un

consenso iniziale, tuttavia dovrebbe essere penalmente rilevante - ma voglio mostrare cosa comporta la richiesta di intervento del giudice. I giudici tedeschi, d'accordo sulla deprecabilità della condotta, iniziano a interrogarsi su una serie di profili: ma allora cosa si richiede per avere un rapporto sessuale? Si deve ogni volta dare un consenso espresso a tutte le attività che si vogliono compiere? E quando, in corso di rapporto, mutano alcuni aspetti sessuali, ci deve essere un'interruzione con consenso preventivo o si possono accettare comportamenti concludenti? Alcuni commentatori dicono che l'atto sessuale non è una transazione commerciale; la giurisprudenza canadese, al contrario, afferma che qualsiasi variazione, anche minima del rapporto, deve essere oggetto di preventiva richiesta e assenso del partner. E un mutamento di intensità? Si parla di sessualità come contratto.

La questione che voglio qui evidenziarvi è la seguente: da una fase storica in cui si chiedeva al giudice penale di stare fuori dalla sfera della sessualità tra adulti consenzienti, adesso si inizia a chiedere che vi entri e sempre più nello specifico. Le motivazioni sono certamente comprensibili, vista la gravità del comportamento, ma voglio evidenziare i molti problemi connessi all'ingresso del giudice nella parte più intima del rapporto tra due persone e ad una valutazione *ex post* - sulla base delle testimonianze - di che cosa si sarebbe dovuto fare, di quanto muti concretamente l'attività sessuale ecc. Che cosa intendo? Questo criterio che si afferma per lo *Stealth* - cioè che deve esserci il consenso su qualsiasi variazione, altrimenti scatta la responsabilità penale - ha condotto ad alcune sentenze dove personalmente faccio più fatica a visualizzare la lesione di un interesse da tutela penalmente. Piuttosto, vi scorgo un comportamento umanamente criticabile, ma che, se sanzionato penalmente, rappresenterebbe una forma di paternalismo penale. Vi faccio due esempi tratti da vicende reali:

A. *Inghilterra*. La giovane Mary conosce il giovane John su Tinder. I due si conoscono, si piacciono e compiono - consensualmente -

alcune attività sessuali, ma non un rapporto sessuale completo. All'incontro successivo, Mary vuole fare il grande passo, ma prima di procedere John le confessa di essere un maschio transessuale, un c.d. FtM. John viene dunque condannato per violenza sessuale, perché Mary afferma che non avrebbe mai dato il consenso ad alcuna attività sessuale, se avesse saputo che quella persona non era nata di sesso maschile, ma lo era diventata solo successivamente.

B. *Israele*. Sara ha un rapporto sessuale consenziente con Abram, incontrato su Tinder. Abram si presenta come ebreo; Sara è un'ebrea ortodossa. Successivamente, Sara viene a sapere che Abram in realtà era Ibrahim, israeliano sì, ma musulmano; lo denuncia e Ibrahim viene condannato per violenza sessuale, avendo ricevuto sì un consenso, ma falsificato dalla sua menzogna.

Siamo in ipotesi molto diverse dallo *Stealthing*, ma che sono accomunate dalla possibilità fornita al giudice di entrare nell'intimità della sfera sessuale, con problemi che mi sembrano evidenti.

In Italia, davanti al giudice civile, c'è stato il caso di Tizio che porta in giudizio Caia, che gli aveva falsamente detto di aver assunto la pillola anticoncezionale, restando invece incinta. Perché non potrebbe valere lo stesso principio? E proseguendo nella stessa logica: e se il nostro Caio ha un rapporto sessuale con Tizia dicendole "sei la donna della mia vita, voglio sposarti", e Tizia il giorno dopo scopre che Caio è già sposato con Sempronio e le ha mentito? Siamo in un'ipotesi così diversa? Si fa molta fatica a sostenere che, per quanto deprecabile, il comportamento di Caio possa essere sanzionato penalmente.

Lascio a voi le conclusioni. Il mio intento era mostrarvi come dobbiamo essere molto cauti nei confronti di queste nuove tendenze; occorre trovare modi, non facili, di individuare un confine tra dove possano e debbano intervenire legislatore e giudice e dove invece, per quanto deprecabile possa essere una condotta, è meglio che essi ne stiano fuori.

Nella disciplina italiana dei reati sessuali, tuttavia, troviamo ancora esempi del “vecchio” paternalismo, legato alla morale cattolica e alla morale di Stato. Un esempio ci arriva dalla decisione della Corte Costituzionale n. 141 del 2019 in materia di prostituzione.⁵ Si tratta di un caso abbastanza noto alle cronache, che riguarda l'imprenditore pugliese Tarantini, per i rapporti che legavano quest'ultimo ad un ex Presidente del Consiglio.

Faccio una premessa: come sapete, nel nostro ordinamento la prostituzione non è illegale. La legge Merlin del '58 non criminalizza la prostituzione, ma tutta una serie di condotte accessorie tese allo sfruttamento e all'organizzazione in senso economico della prostituzione. Il/la singolo/a cliente e il/la singolo/a prostituto/a non sono perseguibili penalmente, ma il fatto di sfruttare stabilmente la prostituzione e organizzarla è perseguito penalmente. Si tratta di una norma introdotta con uno scopo paternalistico, per salvaguardare la morale pubblica (anche se oggi nessuno si azzarderebbe a fare dichiarazioni di questo tipo). Oggi si afferma che essa tutela la dignità delle persone, in particolare quelle socialmente deboli (donne immigrate costrette, vittime della tratta sessuale). Non possiamo però negare che nel 2022 ci sono persone che non sono costrette da nessuno e che scelgono volontariamente di esercitare la prostituzione. Ci sono app e siti che non vengono perseguiti (potremmo chiederci perché) e che hanno lo scopo di far incontrare clienti e *sex worker*. Possiamo anche pensare alle nuove generazioni e all'uso di strumenti nuovi per un uso diverso della propria sessualità - dalla pornografia “fatta in casa” ecc. - e che possono essere viste come libero esercizio della propria personalità.

Nel caso in esame, Tarantini, favoriva il contatto tra *escort* “di lusso” e “clienti”; tutte affermano di non essere mai state forzate e di aver

⁵ *Ex plurimis*, A. Cadoppi, Il “bicchiere mezzo pieno” Un tentativo di lettura costruttiva delle Sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione, in *Archivio Penale*, 3, 2020, 1-13; sulla normativa cfr. Id., *Prostituzione e diritto penale*, Roma, Dike, 2014.

scelto liberamente la propria attività. La Corte Costituzionale nel 2019 dà una risposta che si fa fatica a ritenere consona a uno stato democratico e laico del XXI secolo. Esordisce affermando: "l'esercizio della prostituzione non è un'estrinsecazione della sessualità e della dignità sessuale di ciascuno". L'attività sessuale in cambio di soldi, dunque, è una mera attività economica, e in quanto attività economica si colloca nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, che è sì tutelata dalla Costituzione, ma, a differenza dell'art. 2, non è tutelata sempre, e può essere limitata dallo Stato a tutela della pubblica utilità e della dignità umana. Siccome si tratta di un'attività meramente economica e non può trovarsi un criterio distintivo tra *sex worker* volontari e vittime di sfruttamento, il legislatore ha previsto legittimamente - secondo la Corte - un reato di pericolo astratto, per cui è sempre sanzionato penalmente l'esercizio di attività correlate alla prostituzione, perché in astratto potrebbe trattarsi di casi di sfruttamento della dignità umana. Dunque, secondo la Corte, nel 2019 ancora non è possibile affermare che la prostituzione rappresenti un esercizio della personalità e un'estrinsecazione della dignità umana.